



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO: dt

Roma, 07 AGO. 2019

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di Terni
Corso del Popolo, 63
05100 – TERNI**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 115/2019 – Obbligo presentazione dichiarazione IVA e modalità versamento IRAP mensile con metodo retributivo da parte degli Ordini professionali.

Con i quesiti formulati il 3 luglio u.s., viene chiesto di sapere se:

- gli Ordini professionali hanno l'obbligo di presentare la Dichiarazione IVA/2019 (ed eventualmente quali quadri della stessa vadano compilati);
- per il versamento dell'IRAP mensile derivante dalle retribuzioni del personale dipendente, si possa utilizzare il modello F24 o vada effettuato tramite bollettino di conto corrente postale.

Sui quesiti posti si osserva quanto segue.

In merito all'obbligo di presentazione della Dichiarazione annuale IVA da parte degli Ordini professionali, lo stesso sussiste nei limiti in cui l'Ordine effettui cessioni di beni e/o prestazioni di servizi nell'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di imprese o arti e professioni.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, "La dichiarazione annuale è presentata anche dai contribuenti che non hanno effettuato operazioni imponibili. Sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione i contribuenti che nell'anno solare precedente hanno registrato esclusivamente operazioni esenti dall'imposta di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, salvo che siano tenuti alle rettifiche delle detrazioni di cui all'articolo 19-bis2 del medesimo decreto, ovvero abbiano registrato operazioni intracomunitarie, nonché i contribuenti esonerati ai sensi di specifiche disposizioni normative".

Non sussistendo disposizioni specifiche di esonero per gli Ordini professionali, questi ultimi, in presenza dei presupposti di legge, sono dunque soggetti all'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA secondo le regole ordinarie.

Con riferimento alle modalità di versamento da parte degli Ordini professionali dell'IRAP mensile con metodo retributivo, va segnalato che l'articolo 4-*quater*, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. Decreto "Crescita"), convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (in vigore dal 30 giugno 2019), ha modificato l'articolo 1, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 novembre 1998, n. 421 (che disciplina il versamento dell'acconto mensile dell'IRAP dovuta dalle amministrazioni statali e dagli enti pubblici), prevedendo che gli enti pubblici diversi da quelli indicati nei commi precedenti di cui al citato articolo 1 corrispondono l'IRAP mediante il sistema del versamento unitario, di cui agli articoli 17 (modello F24) e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, limitatamente ai casi in cui non sia possibile utilizzare il modello di versamento 'F24 Enti pubblici', di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 1° dicembre 2015.

Ne consegue che, a seguito della suddetta modifica, non è più previsto il versamento dell'IRAP mediante bollettino di conto corrente postale.

Con i migliori saluti.

Francesca Maione

